

Codice A1821A

D.D. 10 giugno 2022, n. 1709

Servizio di messa a disposizione della struttura di accoglienza temporanea Hotel Rivé sito in Regione Molino, 4 - loc. Campo Smith a Bardonecchia (TO) gestita da Società Cooperativa Sociale a R.L. L'ISOLA DI ARIEL a supporto della gestione dell'emergenza ucraina con decorrenza dal 13/6/2022. Procedura di aggiudicazione ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 combinato disposto art. 9 OCDPC n. 872 del



ATTO DD 1709/A1821A/2022

DEL 10/06/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1821A - Protezione civile

OGGETTO: Servizio di messa a disposizione della struttura di accoglienza temporanea Hotel Rivé sito in Regione Molino, 4 – loc. Campo Smith a Bardonecchia (TO) gestita da Società Cooperativa Sociale a R.L. L'ISOLA DI ARIEL a supporto della gestione dell'emergenza ucraina con decorrenza dal 13/6/2022. Procedura di aggiudicazione ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 combinato disposto art. 9 OCDPC n. 872 del 04/03/2022. Spesa presunta di € 225.870,00 (di cui €225 per pagamento contributo ANAC) CIG 9263483400.

Premesso che

in data 15/02/2022 il Servizio statale di emergenza dell'Ucraina ha richiesto al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione europea assistenza per far fronte a potenziali criticità conseguenti alle tensioni internazionali nell'area;

l'aggravarsi della crisi internazionale in atto in Ucraina ha determinato il repentino incremento delle esigenze volte ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione interessata;

l'intervento militare nel citato territorio sta determinando un afflusso massiccio di persone in cerca di rifugio nell'Unione europea;

ravvisata la necessità di assicurare iniziative di soccorso e assistenza alla popolazione proveniente dal teatro degli accadimenti in corso anche in materia di accoglienza;

con ordinanza del 04/3/2022 n. 872 a firma del Capo del Dipartimento della Protezione Civile,

Fabrizio Curcio, i Presidenti delle Regioni vengono nominati Commissari delegati e all'art. 9 vengono previste deroghe al Decreto Legislativo 50/2016 e ss.sm.ii. al fine di permettere la pronta risposta anche in materia di accoglienza;

con nota di autorizzazione n. 43993 del 21 Marzo 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di apertura, presso la Tesoreria provinciale della Banca d'Italia, della contabilità speciale n° 6352, intestata al Presidente della Regione Piemonte, in quanto Commissario delegato, giuste disposizioni dell'art. 4, comma 2 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 4 marzo 2022, n. 872;

dal giorno 15 aprile 2022 la Società Cooperativa Sociale a R.L. L'ISOLA DI ARIEL ospita cittadini profughi ucraini in pensione completa presso la struttura di accoglienza temporanea Hotel Rivé sito in Regione Molino, 4 – loc. Campo Smith a Bardonecchia (TO);

dato atto che

le Prefetture, così come previsto dall'art. 3 del OCDPC 872 provvedono a fronteggiare il massiccio afflusso di profughi ucraini attraverso il reperimento di idonee strutture recettive, anche in deroga allo schema di capitolato d'appalto approvato con D.M. del 29 gennaio 2021, fatto salvo il raccordo con i Commissari o loro delegati per fronteggiare l'alloggiamento temporaneo di tali cittadini in attesa di individuare strutture/soluzioni idonee;

le Regioni, ove non disponibili le strutture di cui al precedente periodo, per le medesime finalità, possono reperire direttamente soluzioni di accoglienza temporanea presso le strutture alberghiere o ricettive del territorio come disposto dall'art. 2 c.3 dell' OCDPC 872;

l'imprevedibilità dei flussi di profughi in arrivo sul territorio piemontese, sia in rapporto ai tempi di preavviso, che di consistenza e tipologia dei nuclei famigliari, pone spesso gli uffici commissariali preposti alla ricerca delle strutture di accoglienza, nelle condizioni di dover provvedere all'individuazione delle migliori opportunità alloggiative in situazioni di indifferibilità ed urgenza;

persiste a tutt'oggi l'esigenza di ospitare i cittadini attualmente alloggiati presso la struttura di accoglienza temporanea Hotel Rivé sito in Regione Molino, 4 – loc. Campo Smith a Bardonecchia (TO);

in data 06/6/2022 con prot. n.23772, agli atti del settore, è stata richiesta la disponibilità della Società Cooperativa Sociale a R.L. L'ISOLA DI ARIEL ad ospitare fino a un massimo/giornaliero di 80 cittadini profughi ucraini in pensione completa presso la struttura di accoglienza temporanea Hotel Rivé sito in Regione Molino, 4 – loc. Campo Smith a Bardonecchia (TO) con decorrenza 13/6/2022 e quindi in continuità e agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento;

non essendo definibile a priori il quantum della prestazione, il costo di € 55,00/p.p., IVA ed eventuale tassa di soggiorno incluse, per una giornata in pensione completa, verrà riconosciuto con la formula "a consumo" e cioè fino all'importo massimo complessivo di € 214.900,00 o.f.e., ferma restando la facoltà della committenza di sospendere gli effetti del contratto per comprovate ragioni di necessità o di pubblico interesse e/o di forza maggiore;

vista la nota prot. n. 24622 del 10/6/2022, agli atti del settore, con la quale la Società Cooperativa Sociale a R.L. L'ISOLA DI ARIEL conferma la propria disponibilità ad accogliere cittadini

profughi ucraini in pensione completa presso la struttura Hotel Rivé sito in Regione Molino, 4 – loc. Campo Smith a Bardonecchia (TO) alle condizioni riportate nel prot. 23772 del 06/6/2022;

ritenuto, nelle more del reperimento di idonee strutture recettive da parte delle Prefetture, di procedere con ulteriore contrattualizzazione con la Società Cooperativa Sociale a R.L. L'ISOLA DI ARIEL per l'ospitalità in pensione completa presso la struttura di accoglienza temporanea Hotel Rivé sito in Regione Molino, 4 – loc. Campo Smith a Bardonecchia (TO) fino ad un massimo giornaliero di 80 cittadini profughi ucraini con decorrenza 13/6/2022 al costo di € 55/pp IVA ed eventuale tassa di soggiorno comprese;

visto lo schema di convenzione parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

ritenuto congruo il costo della struttura rispetto ai prezzi di mercato ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016;

preso atto che la Società Cooperativa Sociale a R.L. L'ISOLA DI ARIEL, per la precedente aggiudicazione, in data 14/4/2022 ha dichiarato sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 che hanno avuto tutti esito positivo;

preso atto, altresì, che la Società Cooperativa Sociale a R.L. L'ISOLA DI ARIEL ha presentato specifiche dichiarazioni sostitutive ai fini dei controlli ex D.Lgs 159/2011 tuttora in attesa di esito;

Dato atto che CONSIP S.p.A. e i soggetti aggregatori della Regione Piemonte (SCR s.p.a.) non hanno ad oggi stipulato alcuna convenzione per la fornitura in oggetto e pertanto si può procedere ad autonoma procedura di acquisto, fermo restando il diritto di recesso dell'amministrazione regionale nel caso in cui, in corso di contratto, si rendesse disponibile tale convenzione, così come stabilito all'art.1 del D.L. 95/2012 (convertito con L. 135/2012);

rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e non è stato redatto il "DUVRI" non essendo stata riscontrata la presenza di alcun rischio, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. 81/2008, così come integrato dal D.lgs. 106 del 3 agosto 2009, per le modalità di svolgimento dell'appalto in oggetto non è necessario redigere il "DUVRI" poiché tale prescrizione "... non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali e attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque giorni uomo",

Rilevato quindi che il costo per la sicurezza relativo all'esecuzione del contratto è pari a zero;

Richiamato l'art. 9 OCDPC 872 del 04/3/2022 che deroga in particolare agli art. 35 e 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Ritenuto di

approvare lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale;

procedere, ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 combinato disposto art. 9 OCDPC n. 872 del 04/03/2022 all'aggiudicazione alla Società Cooperativa Sociale a R.L. L'ISOLA DI ARIEL,

corrente in via Argonne, 5 – 10133 TORINO, CF/P.IVA 09489490012, del servizio di ospitalità presso la struttura di accoglienza temporanea Hotel Rivé sito in Regione Molino, 4 – loc. Campo Smith a Bardonecchia (TO) con la formula “a consumo” con decorrenza 13/6/2022 fino ad un massimo giornaliero di 80 cittadini profughi ucraini in pensione completa fino al compimento della somma di € 214.900,00 o fe al costo giornaliero in pensione completa di € 55,00/p.p IVA ed eventuale tassa di soggiorno incluse;

utilizzare la somma complessiva stimata di € 225.870,00 sulla contabilità speciale n. 6352, per € 214.900,00 o fe a favore della Società Cooperativa Sociale a R.L. L'ISOLA DI ARIEL corrente in via Argonne, 5 – 10133 TORINO, CF/P.IVA 09489490012, e per € 225,00 a favore di ANAC per il relativo contributo;

individuare il funzionario Anna Costantini quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto per il Servizio in parola, con i compiti previsti dagli articoli 101, 102, 111 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione”.

Dato atto, altresì, che risulta necessario predisporre l'avvio del servizio in via d'urgenza anche in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32 c.8 del Dlgs 50/16 s.m.i. nelle more dello svolgimento delle verifiche del possesso dei requisiti di cui ex D.Lgs 159/2011, sottoponendo l'affidamento alla clausola risolutiva qualora dette verifiche non diano esito favorevole;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

quanto sopra premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"
- D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.Lgs n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture";

- D.lgs 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18 aprile 2016, n.50";
- Legge 58/2019 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi";
- Legge n. 120 del 11 settembre 2020, di Conversione del Decreto Legge del 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte per il triennio 2021 - 2023";
- Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di Conversione del D.L. 77 del 31 maggio 2021 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- D.L. 25 febbraio 2022, n.14 "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina";
- OCDPC del 4 marzo 2022 n.872 "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina";
- Ordinanza Commissariale del 7 marzo 2022 n. 1 "Stato di emergenza per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto. Nomina dei soggetti attuatori del Commissario delegato, ai sensi dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile- n. 872 del 4 marzo 2022";
- Determinazione Dirigenziale del 10 marzo 2022 n.602/A1800A/2022 " Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 7 marzo 2022 "Stato di emergenza per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto". Nomina delegato del soggetto attuatore."

determina

Di dare atto che il Soggetto Attuatore delegato nonché Responsabile del Settore Protezione Civile della Regione Piemonte, Arch. Francescantonio De Giglio, richiamato l'art. 2 dell'OCDPC 872 del 04/3/2022 prevede il coordinamento e l'organizzazione del concorso nell'intervento e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina a seguito degli accadimenti bellici, ritiene per una più pronta risposta di utilizzare la struttura del Settore Protezione Civile come stazione appaltante delegata alla contrattualizzazione di soluzioni urgenti di alloggio ed assistenza temporanea per i suddetti cittadini ucraini;

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Dirigente del Settore Protezione Civile nonché Soggetto Attuatore Delegato, Arch. Francescantonio De Giglio ;

di dare atto che le Prefetture, così come previsto dall'art. 3 del OCDPC 872 provvedono a fronteggiare il massiccio afflusso di profughi ucraini attraverso il reperimento di idonee strutture recettive, anche in deroga allo schema di capitolato d'appalto approvato con D.M. del 29 gennaio 2021, fatto salvo il raccordo con i Commissari o loro delegati per fronteggiare l'alloggio temporaneo di tali cittadini in attesa di individuare le strutture di cui sopra;

di dare atto che persiste l'esigenza di ospitare i cittadini attualmente alloggiati presso la struttura di accoglienza temporanea Hotel Rivé sito in Regione Molino, 4 – loc. Campo Smith a Bardonecchia (TO);

di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale;

di procedere, ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 combinato disposto art. 9 OCDPC n. 872 del 04/03/2022 all'aggiudicazione alla Società Cooperativa Sociale a R.L. L'ISOLA DI ARIEL, corrente in via Argonne, 5 – 10133 TORINO, CF/P.IVA 09489490012, del servizio di ospitalità presso la struttura di accoglienza temporanea Hotel Rivé sito in Regione Molino, 4 – loc. Campo Smith a Bardonecchia (TO) con la formula “a consumo” con decorrenza 13/6/2022 fino ad un massimo giornaliero di 80 cittadini profughi ucraini in pensione completa fino al compimento della somma di € 214.900,00 o fe al costo giornaliero di €55,00/p.p. in pensione completa IVA ed eventuale tassa di soggiorno incluse;

di utilizzare la somma complessiva stimata di € 225870,00 sulla contabilità speciale n. 6352, per € 214.900,00 a favore della Società Cooperativa Sociale a R.L. L'ISOLA DI ARIEL corrente in via Argonne, 5 – 10133 TORINO, CF/P.IVA 09489490012, e per € 225,00 a favore di ANAC per il relativo contributo;

di predisporre l'avvio del servizio in via d'urgenza anche in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32 c.8 del Dlgs 50/16 smi nelle more dello svolgimento delle verifiche del possesso dei requisiti di cui ex D.Lgs 159/2011, sottoponendo l'affidamento alla clausola risolutiva qualora dette verifiche non diano esito favorevole;

di dare atto che i costi della sicurezza sono pari a zero;

di individuare il funzionario Anna Costantini quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto per il Servizio in parola, con i compiti previsti dagli articoli 101, 102, 111 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione”.

di provvedere al pagamento, nei termini previsti dal D.lgs. 231/2002, su presentazione di fattura debitamente controllata e vistata ai sensi del d.lgs. 50/2016 in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art.120 del Decreto legislativo n.104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo)

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché i sensi dell'art. 23 e 37 del Dlgs 33/13, sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Il funzionario estensore

Daniela Martinengo

IL DIRIGENTE (A1821A - Protezione civile)
Firmato digitalmente da Francescantonio De Giglio

Allegato

**CONVENZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA
TEMPORANEA HOTEL RIVÉ SITO IN REGIONE MOLINO, LOC. CAMPO SMITH A
BARDONECCHIA (TO) A SUPPORTO DELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA UCRAINA DI
CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL 28/02/2022 E SUCCESSIVO D.L. 25/02/2022, NONCHE'
DELL'OCDPC N. 872 DEL 04/03/2022**

CIG 9263483400

Premesso che

- con delibera del Consiglio dei ministri del 28 Febbraio 2022 è stato dichiarato, fino al 31/12/2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare il soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
- con decreto legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono state impartite ulteriori "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina";
- con l'OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, sono state impartite "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina;
- con l'OCDPC n. 873 del 6 marzo 2022, sono state impartite ulteriori disposizioni di carattere sanitario;
- con decreto del presidente della Giunta Regionale, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'art. 2 dell'OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, ha individuato, ai sensi della medesima ordinanza, i soggetti attuatori regionali in materia di protezione civile e di sanità e welfare;

in considerazione della situazione emergenziale in atto, ritenuto indispensabile ed estremamente urgente provvedere all'individuazione, ai sensi degli artt. 2 e 9 dell'OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, di "strutture di accoglienza temporanea", anche di tipo alberghiero o altrimenti ricettive, al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di accoglienza sul territorio piemontese, dei cittadini ucraini profughi in seguito del conflitto bellico in atto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

TRA

Il Soggetto Attuatore della struttura commissariale della Regione Piemonte, all'uopo delegato nella persona del Dirigente del Settore di Protezione Civile della Regione Piemonte, Arch. Francescantonio De Giglio, nato a _____ il _____, e domiciliato presso la sede della Protezione Civile della Regione Piemonte sita in Torino – Corso Marche, 79 (d'ora in poi Committente);

E

La Società Cooperativa Sociale a R.L. "L'ISOLA DI ARIEL" gestore della Struttura di accoglienza temporanea HOTEL RIVÉ sito in Regione Molino, 4 – loc. Campo Smith a Bardonecchia (TO), rappresentata dalla Sig.ra Silvana Perrone, nata a _____ il _____ e domiciliata presso la sede della Società stessa in Via Argonne, 5 – 10122 Torino;

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'affidatario dichiara di conoscerle ed accettarle.

Articolo 2 (Oggetto)

Oggetto della convenzione è l'erogazione del servizio di accoglienza dei cittadini ucraini, profughi A seguito del conflitto bellico in atto, mediante la messa a disposizione della HOTEL RIVÉ sita in Regione Molino, 4 – loc. Campo Smith – BARDONECCHIA (TO), relativamente ad un numero massimo di n. 80 ospiti. La struttura HOTEL RIVÉ dispone di n.77 stanze per un totale di 250 posti. Alcune camere sono adatte per famiglie (camere comunicanti).

In particolare, l'affidatario si impegna ad offrire i posti letto disponibili presso la sua struttura ricettiva, garantendo l'erogazione dei seguenti servizi:

1. preparazione e fornitura di pasti comprendente: prima colazione (bevanda calda, succo di frutta, croissant, fette biscottate, marmellata); pranzo (primo, secondo con contorno, dolce, frutta, acqua); cena (primo, secondo con contorno, dolce, frutta, acqua);
2. fornitura biancheria da letto e da bagno
3. adeguata fornitura di prodotti per l'igiene personale (kit cortesia ogni 3 giorni)
4. servizio di reception H 24:00
5. utenze
6. pulizia camere, corridoi e parti comuni
7. manutenzione ordinaria e straordinaria
8. assistenza mediante il conferimento di generi di prima necessità

La fornitura minima garantita per ogni camera comprende: materassi e cuscini in numero congruo, 1 tv con digitale terrestre, wifi, acqua calda e fredda, riscaldamento, 1 bollitore e 1 asciugacapelli.

2.1 Preparazione dei pasti

Nella preparazione dei pasti l'affidatario è tenuto a rispettare la normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (c.d. pacchetto igiene) e garantire l'applicazione delle procedure di autocontrollo (HACCP) e all'idoneità del proprio personale destinato alla attività di ristorazione.

Per la preparazione dei pasti l'affidatario si avvarrà di un servizio catering oppure provvederà in via esclusiva alla preparazione e alla distribuzione dei pasti.

2.2. Orario servizio

L'affidatario assicura i servizi nell'arco delle 24 ore giornaliere secondo l'articolazione nel servizio diurno, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e in quello notturno, dalle ore 20:00 alle ore 08:00.

Per ogni turno di lavoro è garantito l'impiego del personale necessario all'espletamento di tutti i servizi rispetto al numero di ospiti presenti. L'affidatario assicura l'impiego di personale con profili professionali adeguati ai compiti.

2.3 Assistenza sanitaria

L'assistenza sanitaria (sia di tipo medico che infermieristico), agli ospiti, è svolta dalle strutture dell'ASL competente per territorio.

Articolo 3. (Durata del servizio)

Il servizio ha durata dal 13/6/2022 e non essendo quantificabile il quantum della prestazione fino ad esaurimento dell'importo pattuito all'art. 5.

Articolo 4. (Obblighi dell'affidatario)

L'affidatario è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere.

E' a carico dell'affidatario l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.

L'affidatario mette a disposizione locali per l'accoglienza in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igiene e sicurezza, assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore.

Articolo 5 (Importo contrattuale)

L'Affidatario mette a disposizione degli ospiti le parti comuni della struttura ed i servizi di cui all'art. 2, a fronte di un riconoscimento di € 55/die per persona in pensione completa, IVA e tassa di soggiorno incluse (IVA al 5%).

Quanto sopra fino al concorrere massimo di € 214.900,00 ofe per prestazioni effettivamente prestate.

Articolo 6 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)

L'affidatario garantisce, per il proprio personale effettivo e volontario, l'osservanza di tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali, nonché in materia di volontariato.

E' a carico dell'affidatario l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.

Articolo 7 (Beni immobili)

L'affidatario mette a disposizione locali per l'accoglienza in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igiene e sicurezza, assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore.

Articolo 8 (Responsabilità dell'affidatario)

Il committente è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Articolo 9 (Sospensione degli effetti del contratto)

Per comprovate ragioni di necessità o di pubblico interesse e/o forza maggiore, la committenza ha facoltà di chiedere la sospensione degli effetti del contratto previa comunicazione all'affidatario e senza riconoscimento di alcun indennizzo, risarcimento o riconoscimento di alcuna somma all'affidatario.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause di sospensione, la committenza ove ne ricorrano i presupposti, ne dispone la ripresa dell'esecuzione con congruo preavviso e indica il nuovo termine contrattuale. L'aggiudicatario provvede alla ripresa dell'esecuzione del contratto e in caso di inadempimento il committente può chiedere la risoluzione del contratto.

Nei casi di cui sopra, qualora a seguito della sospensione non sussistano più le condizioni per la prosecuzione del rapporto contrattuale, la committenza procede al recesso dal contratto, senza alcun indennizzo, risarcimento o riconoscimento alcuno ma unicamente il compenso per le prestazioni eseguite sino all'avvenuto recesso.

Articolo 10 (Obblighi dell'aggiudicatario nell'esecuzione del contratto)

L'affidatario si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto alle condizioni e modalità stabilite nel contratto garantendo la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dello stesso gestore, dell'Amministrazione o di terzi, manlevando e

mantenendo indenne l'Amministrazione committente da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti direttamente e indirettamente connessi alla prestazione del servizio.

Articolo 11 (Sistema dei controlli)

Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, il committente può svolgere controlli periodici nella struttura.

I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche fornite.

L'attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione della struttura e delle prestazioni oggetto dell'appalto con particolare riguardo:

- a) alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
- b) all'adeguatezza delle condizioni igienico - sanitarie;
- c) all'erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da idonei sistemi di tracciabilità;
- e) all'efficacia e alla qualità dei servizi forniti.

All'esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nel contratto, il Committente procede alla contestazione delle violazioni al gestore, secondo le modalità previste nel presente contratto.

Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dall'affidatario al fine del pagamento delle prestazioni rese.

Articolo 12 (Obblighi di collaborazione dell'aggiudicatario nello svolgimento dei controlli)

L'affidatario assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo, anche garantendo la presenza, presso la struttura, della documentazione necessaria ai fini della verifica della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche contrattuali, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura.

Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli, l'affidatario garantisce la tracciabilità dei beni e dei servizi erogati. Il gestore trasmette inoltre alla committenza una relazione mensile in cui sono indicati i beni ed i singoli servizi erogati nella struttura.

Articolo 13 (Risoluzione del contratto)

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile:

- frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- esito positivo delle verifiche antimafia;
- cessione di tutto o parte del Contratto;
- ingiustificata sospensione delle prestazioni oggetto del contratto;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative che non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- transazioni relative al presente affido, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;
- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- l'inosservanza degli obblighi di cui al presente contratto;
- l'inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni;

Nelle ipotesi di cui al comma sopra, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Committente, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Articolo 14 (Fatturazione e Pagamenti)

Il gestore della struttura di accoglienza temporanea, applica la modalità di corresponsione dell'IVA prescritta dall'art.17 ter del DPR 633/72.

Pertanto, tutte le fatture dovranno precisare la modalità di esigibilità dell'IVA "split payment" (S).

Si procederà al pagamento soltanto su presentazione di fattura elettronica, che dovrà indicare l'oggetto dell'incarico e in allegato l'elenco dei **nominativi degli ospiti con completi di data di nascita e relativo periodo di permanenza (IN/OUT) presso la struttura riferito al mese fatturato (nel caso di permanenza a cavallo di due mesi verrà indicato come data di uscita l'ultimo giorno del mese ed il mese successivo l'1 sarà il giorno di ingresso in struttura).**

Il pagamento avverrà entro 30 gg.dal ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità contributiva (DURC) e fatta salva la verifica da parte del Committente.

Il codice unico IPA, al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche, è il seguente: 9GLXS8

La P.IVA del gestore della struttura di accoglienza temporanea è: 09489490012

Eventuali comunicazioni dovranno essere indirizzate ai seguenti indirizzi PEC:

PEC pc.emergenzaucraina@cert.regione.piemonte.it

PEC struttura: lisoladiarielcooperativasociale@pec.it

I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli risultanti dal DURC e dalle verifiche fiscali da parte dei competenti organismi di controllo pubblici o dovuti al rispetto dei termini per l'effettuazione dei pagamenti, posti dalle norme di contabilità di Stato, ovvero connessi ad altre circostanze esterne indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, l'affidatario non può opporre eccezione all'Amministrazione, né ha titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Articolo 15 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari)

L'affidatario si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni:

- a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

L'affidatario è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il gestore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto nel presente contratto.

Articolo 16 (Recesso dal contratto)

La committenza può recedere in qualunque momento dal contratto senza necessità di motivazioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

In caso di recesso per giusta causa, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi correttamente erogati secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad

ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Articolo 17 (Cessione del credito e divieto di cessione del contratto)

La Committenza non accetterà cessioni del credito a terzi, per crediti derivanti dal presente contratto.

E' fatto divieto al gestore di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte dell'affidatario dei suddetti obblighi, la committenza, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 18 (Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati)

L'affidatario è Responsabile Esterno (di seguito "Responsabile") delle banche dati relative agli ospiti della struttura.

Il Responsabile ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

In particolare è tenuto ad adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche per la sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del Regolamento. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.
- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- vigilare - anche secondo le prassi istituite ed in accordo con la Struttura Commissariale della Regione Piemonte - che gli incaricati al trattamento dei dati personali si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la committenza.

L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Il Responsabile si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, di cui al "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)". In caso di inosservanza, la committenza ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 19 (Spese contrattuali)

Sono a carico del Fornitore le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse comprese quelle di registro, ove eventualmente dovute, relative alla stipulazione del presente contratto.

Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

L'affidatario dichiara che l'attività oggetto del presente contratto è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che l'affidatario è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata, in caso di registrazione, l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico dell'affidatario

Articolo 20 (Elezione di domicilio e Foro competente)

Per ogni comunicazione relativa al presente contratto, le parti indicano i seguenti recapiti:

Per la committenza:

Il Soggetto Attuatore della struttura commissariale della Regione Piemonte, all'uopo delegato nella persona del Dirigente del Settore di Protezione Civile della Regione Piemonte, Arch. Francescantonio De Giglio, nato a _____ il _____, e domiciliato presso la sede della Protezione Civile della Regione Piemonte sita in Torino – Corso Marche, 79 (d'ora in poi Committente);
PEC pc.emergenzaucraina@cert.regione.piemonte.it

Per l'affidatario:

La Società Cooperativa Sociale a R.L. "L'ISOLA DI ARIEL" gestore della Struttura di accoglienza temporanea HOTEL RIVÉ sita in BARDONECCHIA, rappresentata dalla Sig.ra Silvana Perrone, nata a _____ il _____ e domiciliata presso la sede della Società stessa in Via Argonne, 5 – 10122 Torino;
PEC lisoladiarielcooperativasociale@pec.it

Per eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti il Foro competente è Torino, in via esclusiva.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

p. la Committenza

p. l'Affidatario

La sottoscritta Silvana Perrone, quale gestore della struttura di accoglienza temporanea Hotel Rivé sita in Bardonecchia (TO) (Affidatario), dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni indicate agli artt.:

13 Clausola risolutiva espressa;

17 Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito

20 Foro competente.

L'Affidatario